



DECRETO RETTORALE N. 2470/2004

UFFICIO MODIFICHE DI STATUTO – REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 – Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 – Riforma degli ordinamenti didattici universitari;
- Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'emanazione dello statuto di autonomia dell'Università della Calabria e successive modificazioni;
- Visto il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 – Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 130 del 10 dicembre 2001;
- Visto il verbale dell'8 settembre 2004 con il quale il Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia ha approvato il Regolamento didattico del Corso di laurea in Scienze dell'Educazione (Classe 18) proposto dal Consiglio di Corso di laurea;
- Visto il verbale del 14 settembre 2004 con il quale il Senato Accademico ha approvato il predetto Regolamento;

DECRETA

E' emanato il Regolamento didattico del Corso di laurea in Scienze dell'Educazione (Classe 18) di seguito riportato:

Art. 1 - Disciplina generale

1. Il presente Regolamento disciplina e specifica gli obiettivi, l'articolazione delle attività formative e l'organizzazione complessiva del Corso di laurea in Scienze dell'educazione (Classe 18), istituito presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università della Calabria.
2. Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia, è adottato in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà d'insegnamento.

Art. 2 - Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si intende:

- a) per *laurea* (senza altre specificazioni): il titolo di studio rilasciato al termine del corso di studi universitari di primo livello, conseguito sulla base di quanto previsto dall'attuale ordinamento universitario;
- b) per *laurea specialistica*: il titolo di studio rilasciato al termine del corso di studi universitari di secondo livello, conseguito sulla base di quanto previsto dall'attuale ordinamento universitario;
- c) per *corsi di studi*: i corsi di laurea e di laurea specialistica per come intesi nell'attuale ordinamento e descritti nel Decreto 3 novembre 1999, n. 509; nonchè i corsi di studi universitari per come intesi nel precedente ordinamento;
- d) per *ordinamento didattico*: l'insieme delle norme che regolano il corso di studi;
- e) per *obiettivi formativi*: l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;

- f) per *attività formativa*: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche svolte in gruppi, al tutorato e all'orientamento, alla realizzazione di progetti guidati, all'elaborazione di tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- g) per *curriculum*: l'insieme delle attività formative universitarie ed extra universitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studi al fine del conseguimento del relativo titolo;
- h) per *settori scientifico-disciplinari* (SSD): i raggruppamenti di discipline di cui ai DD.MM 23 dicembre 1999, 26 giugno 2000 e 4 ottobre 2000;
- i) per *ambito disciplinare*: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
- l) per *credito formativo universitario* (CFU): la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto allo studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dall'ordinamento didattico del corso di laurea; al credito, di norma, corrispondono 25 ore di lavoro dello studente;
- m) per *debito formativo*: l'insieme dei crediti eventualmente non ancora acquisiti da parte dello studente che fa domanda di ammissione al corso di laurea; l'ammontare di tali crediti ancora da acquisire è determinato da un'apposita Commissione esaminatrice, nominata dal Consiglio unificato del Corso di laurea in Scienze dell'educazione e del Corso di laurea specialistica in Educazione ai media (Media Education), di cui al successivo art. 6 del presente Regolamento;
- n) per *requisiti curriculari*: l'insieme dei crediti minimi, distinti per settori scientifico-disciplinari, che lo studente deve avere già acquisito nei corsi di studi precedenti per essere ammesso al corso di laurea in Scienze dell'educazione.

Art. 3 - Obiettivi formativi

1. Il Corso di laurea in Scienze dell'educazione mira a fornire conoscenze teoriche e competenze operative nell'ambito dei processi educativi e formativi. In qualità di educatori e formatori, i laureati in Scienze dell'educazione potranno trovare sbocco occupazionale: nelle strutture educative prescolastiche, scolastiche ed extrascolastiche; nella pubblica amministrazione e negli enti locali; nei servizi sociali e culturali; nei servizi alla persona e all'infanzia; nelle imprese del profit e nelle organizzazioni del no profit.
2. Rispondendo ai nuovi orientamenti in materia di formazione universitaria, volti a coniugare dimensioni teoriche ed operative, il corso assicura:
 - a) l'acquisizione di un'adeguata conoscenza teorica, epistemologica e metodologica delle problematiche educative nelle loro diverse dimensioni;
 - b) adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione;
 - c) l'utilizzo efficace, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano.
3. Nelle attività formative del corso, finalizzate a garantire le adeguate conoscenze teoriche di base e ad approfondire i settori applicativi previsti mediante scelte coerenti all'interno degli ambiti caratterizzanti e affini, sono compresi laboratori didattici e tirocini formativi, oltre ad eventuali soggiorni presso altre università italiane ed estere, anche nel quadro di accordi internazionali.

Art. 4 - Titoli per l'ammissione, requisiti curriculari e verifica dell'adeguata preparazione iniziale

1. Possono essere ammessi al Corso di laurea in Scienze dell'educazione:
 - a) i diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale o quinquennale;
 - b) quanti siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. Agli studenti che vogliono iscriversi al corso di laurea in Scienze dell'educazione si richiedono:
 - a) adeguate capacità logico-analitiche e di analisi, comprensione e sintesi di un testo in lingua italiana;
 - b) competenze di base nell'area delle scienze dell'educazione;
 - c) conoscenza di base di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre alla conoscenza della lingua italiana.

3. E' altresì necessario il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. La preparazione iniziale necessaria è accertata mediante prova scritta o a risposta multipla.
4. Per gli studenti che in base alla prova di accertamento, di cui al comma precedente, risultino dover adempiere ad obblighi formativi aggiunti si tiene un corso di recupero. Il corso si conclude con una prova finale di verifica. L'obbligo formativo si estingue con il superamento della prova.
5. Gli studenti che non superano la prova finale del corso di recupero sono comunque iscritti al corso di studio, con l'obbligo di estinguere i debiti formativi aggiunti.

Art. 5 - Durata, struttura e organizzazione del Corso di laurea

1. La durata del Corso di laurea è di tre anni.
2. Le attività formative del Corso di laurea sono articolate, nell'anno accademico, in periodi didattici. Fra un periodo e l'altro è prevista la sospensione delle attività didattiche per dar luogo ad eventuali integrazioni didattiche e alle prove di verifica del profitto.
3. I periodi didattici con l'esplicitazione delle date relative alle sessioni di esami sono deliberati annualmente dal Senato Accademico su proposta della Facoltà.
4. Gli insegnamenti del Corso di Laurea sono articolati in moduli di 4 o 8 crediti. Gli insegnamenti articolati su 4 crediti devono essere collocati entro un solo periodo didattico. Gli insegnamenti articolati su 8 crediti si devono collocare su due periodi didattici consecutivi.
5. Ciascun insegnamento è affidato ad un unico titolare che ne avrà la responsabilità didattica e parteciperà alla verifica del profitto dello studente per l'attività formativa di cui il modulo è parte.
6. I corsi che prevedono tre o quattro ore di lezione settimanali sono impartiti in non meno di due giorni alla settimana. I corsi che prevedono cinque o sei ore di lezione settimanali sono impartiti in non meno di tre giorni alla settimana. I corsi che prevedono più di sei ore di lezione settimanali sono impartite in non meno di quattro giorni alla settimana.
7. Sulla base di particolari esigenze didattiche e su proposta del docente, il Consiglio unificato può approvare suddivisioni diverse o accettare, ai fini di una sperimentazione motivata da precisi obiettivi didattici, soluzioni di tipo seminariale con una distribuzione più intensiva delle lezioni.
8. Per come previsto nel curriculum del Corso di laurea in Scienze dell'educazione, lo studente ha diritto ad inserire nel proprio piano di studi insegnamenti a propria scelta per il raggiungimento di un totale di 12 crediti. I crediti attribuiti per le attività formative a scelta dello studente si possono ottenere attraverso il superamento degli esami relativi agli insegnamenti proposti dallo studente stesso nel proprio piano di studi.
9. Per conseguire la laurea in Scienze dell'educazione lo studente deve avere acquisito 180 crediti.
10. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi è convenzionalmente fissata in 60 crediti. Lo studente ammesso con un debito formativo seguirà un percorso di studi più intensivo da concordare con il Consiglio unificato.
11. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
12. Le attività formative, gli obiettivi formativi specifici, le modalità di svolgimento dei corsi e delle relative prove d'esame, i contenuti delle attività formative, il numero dei crediti e le eventuali propedeuticità, fermo restando il riconoscimento dei crediti maturati in ciascun insegnamento di base del primo anno, propedeutico al riconoscimento dei crediti degli insegnamenti del medesimo ambito disciplinare del secondo e terzo anno, sono stabiliti dal Consiglio unificato e raccolti nel Manifesto degli Studi.
13. La ripartizione dei 180 crediti previsti per il conseguimento della laurea in Scienze dell'educazione è riportata nel Quadro Generale delle attività formative, allegato al presente Regolamento (Appendice 1), di cui costituisce parte integrante.
14. La verifica degli obiettivi formativi e la coerenza del percorso di studi rispetto alle esigenze del mercato del lavoro e del profilo professionale corrispondente al laureato in Scienze dell'educazione è affidata al Consiglio unificato.

Art. 6 - Consiglio unificato

1. All'organizzazione complessiva del Corso di Laurea in Scienze dell'educazione provvede il Consiglio unificato del Corso di Laurea in Scienze dell'educazione e del Corso di Laurea specialistica in Educazione ai media (Media Education).

2. Il Consiglio unificato è composto dai docenti titolari di insegnamenti presso il Corso di laurea in Scienze dell'educazione e presso il Corso di laurea specialistica in Educazione ai media (Media Education), nonché dai rappresentanti degli studenti iscritti al Corso di laurea in Scienze dell'educazione e al Corso di laurea specialistica in Educazione ai media (Media Education).
3. I criteri e le modalità di afferenza al Consiglio unificato sono quelli previsti per la Facoltà di Lettere e Filosofia.
4. Le competenze, la composizione, le modalità di elezione del Presidente e di designazione del Presidente Vicario del Consiglio unificato sono quelle indicate all'art. 3.6 dello Statuto.

Art. 7 - Commissione didattica paritetica

1. Il Consiglio unificato istituisce una Commissione didattica paritetica composta da un numero pari rispettivamente di professori e ricercatori, ivi compreso il Presidente, e di rappresentanti degli studenti.
2. I docenti componenti la Commissione possono essere eletti tra i professori e ricercatori di ruolo.
3. Gli studenti componenti la Commissione sono eletti tra gli studenti regolarmente iscritti che fanno parte del Consiglio unificato.
4. Partecipano all'elezione tutti i componenti del Consiglio unificato aventi diritto di voto.
5. La Commissione è convocata dal Presidente.
6. La Commissione ha il compito di valutare la funzionalità e l'efficacia delle attività formative e l'efficienza dei servizi didattici forniti. La Commissione esprime parere sulle disposizioni del Regolamento didattico del Corso di laurea in Scienze dell'educazione concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

Art. 8 - Piani di Studio

1. Lo studente ammesso è tenuto a seguire il piano di studio predisposto dalla Facoltà di Lettere e Filosofia su proposta del Consiglio unificato, inserendo gli insegnamenti o le altre attività formative afferenti all'ambito riservato alla libera scelta e precisando, eventualmente, gli insegnamenti che intende seguire qualora siano disponibili più opzioni nell'offerta didattica della Facoltà per il Corso di Laurea in Scienze dell'educazione.
2. Gli studenti ammessi con debito formativo sono assistiti dal Consiglio unificato nella formulazione del proprio piano di studi.
3. I piani di studio vanno presentati presso l'Area didattica entro il 31 ottobre.
4. Lo studente può, ogni anno, chiedere di modificare il proprio piano di studi; le modifiche possono interessare le attività formative dell'anno di corso cui lo studente è iscritto, quelle previste per gli anni successivi e quelle inserite negli anni precedenti i cui crediti non siano stati ancora acquisiti.
5. I piani di studio sono approvati dal Consiglio unificato.

Art. 9 - Organizzazione delle attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno

1. L'introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti impegnati non a tempo pieno negli studi è deliberata dal Senato Accademico su proposta del Consiglio unificato approvata dalla Facoltà.
2. Il Regolamento Didattico del Corso di laurea in Scienze dell'educazione potrà prevedere uno specifico ordinamento degli studi per gli studenti impegnati non a tempo pieno. Tale ordinamento sarà articolato su un impegno medio annuo dello studente corrispondente all'acquisizione di non meno di 30 crediti.
3. Per il Corso di laurea in Scienze dell'educazione, accertata la disponibilità di risorse logistiche e finanziarie, sarà possibile offrire specifiche attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno. Tali attività formative potranno essere svolte anche in orario serale. Il Consiglio unificato potrà decidere di consentire l'accesso a tali attività formative anche agli studenti impegnati a tempo pieno.
4. Tasse e contributi a carico degli studenti impegnati non a tempo pieno sono indicati nel Manifesto degli Studi, tenendo in debito conto il minore onere per l'Università che deriva dalla ridotta intensità del loro impegno negli studi.
5. La scelta del percorso formativo per gli studenti impegnati non a tempo pieno, se questo è previsto, è lasciata all'autonoma decisione dello studente e non può essere soggetta all'esistenza di requisiti di alcun tipo.

6. Lo studente impegnato a tempo pieno negli studi può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati non a tempo pieno, ove questo sia stato introdotto, indicando l'anno del percorso formativo previsto per gli studenti impegnati non a tempo pieno. Lo studente impegnato non a tempo pieno può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati a tempo pieno, indicando l'anno del Corso di laurea cui chiede di essere iscritto. In entrambi i casi:

- a) la richiesta deve essere inoltrata tra l'1 giugno ed il 31 agosto;
- b) il passaggio ha luogo all'inizio dell'anno accademico successivo;
- c) il Consiglio unificato delibera entro la data di inizio del primo periodo didattico dell'anno accademico immediatamente successivo.

Art. 10 - Modalità dei passaggi al Corso di laurea e trasferimenti da altri Atenei

1. Possono essere ammessi al Corso di laurea in Scienze dell'educazione gli studenti precedentemente iscritti ad un Corso di laurea dell'Università della Calabria o ad un Corso di laurea di altra Università.

2. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente proveniente da altro Corso di laurea dell'Università della Calabria o da altro Corso di laurea di altri Atenei, al fine della prosecuzione degli studi nel Corso di laurea in Scienze dell'educazione, è di competenza del Consiglio unificato. Compete al medesimo Consiglio la valutazione dell'avvenuto accertamento del possesso dell'adeguata preparazione iniziale, di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

3. È, altresì, competenza del Consiglio unificato la verifica della condizione dello studente rispetto a quanto specificato nell'art. 20 del presente Regolamento.

4. Alla domanda intesa ad ottenere il nulla osta al trasferimento presso il Corso di laurea in Scienze dell'educazione dell'Università della Calabria da altro Ateneo deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione ed una descrizione dei contenuti di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti nell'Università di provenienza, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata.

5. La domanda intesa ad ottenere il passaggio da altri Corsi di laurea dell'Università della Calabria o il nulla osta al trasferimento da altro Ateneo al Corso di laurea in Scienze dell'educazione dell'Università della Calabria deve pervenire tra l'1 Giugno ed il 31 Agosto. La delibera del Consiglio unificato si avrà entro la data di inizio del primo periodo didattico del Corso di laurea in Scienze dell'educazione dell'anno accademico immediatamente successivo.

6. Le domande di passaggio o di trasferimento potranno essere accolte solo se il numero degli studenti iscritti a quell'anno di corso è inferiore a quello dei posti a suo tempo messi a concorso per l'immatricolazione al Corso di laurea in Scienze dell'educazione.

7. Le domande di passaggio da Corsi di laurea della Facoltà di Lettere e Filosofia di studenti iscritti al primo anno possono essere presentate anche anteriormente all'1 Giugno. La richiesta di passaggio di Corso di laurea in Scienze dell'educazione, se accolta, ha effetto dalla data di inizio del periodo didattico immediatamente successivo alla delibera del Consiglio unificato.

8. La domanda di passaggio può essere accolta solo se il numero degli studenti iscritti al primo anno di corso è inferiore a quello dei posti messi a concorso per l'immatricolazione in quell'anno accademico al Corso di laurea in Scienze dell'educazione.

Art. 11 - Iscrizione ad anni successivi al primo di studenti già in possesso di un titolo di studio universitario

1. Coloro che siano già in possesso di un titolo di studio universitario possono chiedere l'iscrizione ad un anno successivo al primo del Corso di laurea in Scienze dell'educazione ed il riconoscimento di tutta o di parte dell'attività formativa completata per l'acquisizione del titolo di studio posseduto. La richiesta non è in alcun caso accoglibile se il richiedente non è in possesso di un diploma di istruzione secondaria che consenta l'accesso al Corso di laurea in Scienze dell'educazione.

2. Alla domanda intesa ad ottenere l'iscrizione ad anni successivi al primo di quanti siano in possesso di un titolo di studio universitario deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante il titolo di studio universitario posseduto, l'anno d'immatricolazione e di conseguimento del titolo, la denominazione ed una descrizione dei contenuti di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti per i quali chiede il riconoscimento, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata.

3. La domanda di cui al comma precedente deve pervenire tra l'1 Giugno ed il 31 Agosto. La deliberazione da parte del Consiglio unificato si avrà entro la data di inizio del primo periodo didattico del Corso di laurea in Scienze dell'Educazione dell'anno accademico immediatamente successivo.

4. Il Consiglio unificato delibera l'accoglimento della domanda, determina l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto, individua gli esami e le attività formative riconoscibili ai fini della prosecuzione degli studi. Compete al medesimo Consiglio la valutazione dell'adeguata preparazione iniziale, di cui all'art. 4 del presente Regolamento, e la verifica della condizione dello studente rispetto a quanto specificato all'art. 20 dello stesso.

5. Le domande potranno essere accolte solo se il numero degli iscritti a quell'anno di corso è inferiore a quello dei posti a suo tempo messi a concorso per l'immatricolazione al Corso di laurea in Scienze dell'Educazione.

Art. 12 - Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero

1. Gli studenti del Corso di laurea in Scienze dell'educazione possono svolgere parte dei propri studi presso Università straniere.

1. Lo studente interessato al riconoscimento di attività formative che intende svolgere all'estero è tenuto a presentare in tempo utile una domanda al Consiglio unificato, allegando la documentazione disponibile relativa alle attività formative che intende seguire all'estero (compresi il numero di crediti ed una descrizione del contenuto di ciascuna attività formativa, il numero di ore di lezione e di esercitazioni, e le modalità di accertamento del profitto) e di cui intende richiedere il riconoscimento. Il Consiglio unificato delibera entro 45 giorni dal ricevimento della domanda su quali siano le frequenze, le attività formative, i relativi settori scientifico-disciplinari, ed i crediti riconoscibili come equivalenti e riconducibili ad attività formative previste nel piano di studio dello studente.

2. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della documentazione e della certificazione esibita dallo studente, il Consiglio unificato delibera il riconoscimento delle frequenze, delle attività formative, i relativi settori scientifico-disciplinari, dei crediti, e dell'esito dell'eventuale accertamento del profitto, in modo che siano direttamente riferibili ad attività formative previste nel piano di studio dello studente.

Art. 13 - Studenti regolarmente in corso, non regolarmente in corso, fuori corso e rinuncia agli studi.

1. E' iscritto al secondo anno di corso lo studente che abbia maturato almeno 48 crediti, di cui almeno 20 negli insegnamenti di base, entro la data d'inizio dei corsi del secondo anno. Lo studente che abbia maturato un numero di crediti inferiore, viene considerato non regolarmente in corso e può sostenere le prove di profitto riguardanti attività formative degli anni successivi dopo aver maturato i crediti richiesti negli insegnamenti di base.

2. E' iscritto al terzo anno di corso lo studente che abbia maturato tutti i crediti del primo anno ed almeno 48 crediti del secondo anno. Lo studente che ne abbia maturato un numero inferiore viene considerato non regolarmente in corso e può sostenere le prove di profitto riguardanti attività formative dell'anno successivo previa propedeuticità.

3. Lo studente che al termine della durata normale degli studi non abbia conseguito il titolo viene considerato fuori corso.

4. Gli studenti non regolarmente in corso e fuori corso sono tenuti a concordare specifiche attività di tutorato con il proprio tutor.

5. Lo studente ha la facoltà di rinunciare agli studi intrapresi e partecipare alle procedure di ammissione per un nuovo corso di studi con il riconoscimento della precedente carriera.

Art. 14 Tutorato

1. Obiettivo del Tutorato è quello di orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative.

2. Responsabile delle attività di tutorato è il Presidente del Consiglio unificato che può delegare tale compito ad un docente scelto tra i professori di ruolo ed i ricercatori del Consiglio unificato.

3. Entro la prima settimana dall'inizio delle lezioni, di norma, a ciascuno degli studenti immatricolati è attribuito un *tutor* tra i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al Corso di laurea. L'attribuzione sarà

effettuata dal Presidente del Consiglio unificato garantendo una distribuzione uniforme degli studenti fra docenti e ricercatori.

4. Gli studenti del primo anno hanno l'obbligo di incontrare il loro *tutor* almeno due volte nell'anno accademico.

5. Gli studenti incontrano il loro tutor, di norma, nell'orario che questi destina al ricevimento degli studenti.

6. Per gli studenti "non regolarmente in corso" e "fuori corso" sono previste specifiche attività di tutorato, connesse anche alle attività formative dei laboratori. Le attività di tutorato, individuali e di gruppo, sono rivolte ad aiutare gli studenti nel superamento delle difficoltà incontrate e possono aver luogo anche in periodi di interruzione delle attività didattiche ed in orari serali.

Art. 15 - Corsi intensivi di supporto e recupero

In conformità a quanto previsto dall'art. 14 della L. 390/1991, il Consiglio unificato può prevedere l'attivazione di corsi intensivi di supporto o di recupero finalizzati ad una più efficace fruizione dell'offerta formativa da parte degli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio.

Art. 16 - Ricevimento studenti

Ciascun docente deve garantire un orario di ricevimento studenti con frequenza almeno settimanale durante il periodo di svolgimento del corso e di almeno ogni due settimane negli altri periodi.

Art. 17 - Accertamento della frequenza

1. La frequenza è obbligatoria. La frequenza è accertata in base a modalità stabilite da ciascun docente.
2. Per ottenere l'attestazione di frequenza di ogni singolo corso, è necessario aver frequentato almeno il 70% delle ore complessive di lezioni.

Art. 18 - Verifica del profitto

1. La verifica del profitto è obbligatoria per tutte le attività formative di cui ai punti a, b, c, d, e, f del Quadro Generale delle attività formative (Appendice 1).
2. Per tali attività formative la prova di accertamento del profitto può essere in forma scritta, in forma orale, e in forma scritta e orale, oppure utilizzando modalità di accertamento del profitto a risposta multipla, anche informatizzate, come forma concorrente di accertamento, nonché come forma di ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto. La verifica del profitto per le attività formative diverse dai corsi d'insegnamento può non prevedere una votazione ma soltanto una valutazione di superata (che determina l'acquisizione da parte dello studente dei relativi crediti) o non superata. La verifica del profitto per le attività formative per le quali non sia prevista una votazione potrà essere demandata anche ad un singolo professore di ruolo o ricercatore.
3. Le modalità dell'accertamento del profitto per ciascuna attività formativa sono stabilite dal Presidente di commissione e sono riportate nel Manifesto degli Studi. L'accertamento del profitto è individuale.
4. Qualora sia prevista una votazione, l'accertamento del profitto si conclude con un giudizio di approvazione espresso in trentesimi, con eventuale lode, o di riprovazione: entrambi i giudizi devono essere formalizzati dalla Commissione esaminatrice in apposito verbale redatto contestualmente all'esame e immediatamente sottoscritto dal candidato e dagli esaminatori.
5. Le prove di accertamento del profitto sostenute con esito negativo non comportano l'attribuzione di un voto, ma dell'annotazione ritirato o respinto riportata sul verbale dell'accertamento: tale esito negativo non influisce né sulla votazione finale al conseguimento del titolo di studio, né sulla carriera universitaria dello studente.
6. Qualora sia prevista una votazione, l'esame è superato se la votazione ottenuta è non inferiore a diciotto trentesimi.
7. Le prove di accertamento del profitto sono pubbliche e pubblica è la comunicazione delle votazioni riportate dagli studenti.
8. Per sostenere le prove di accertamento del profitto lo studente deve essere iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con le disposizioni relative all'accertamento dell'obbligo di frequenza.

9. Le Commissioni per l'accertamento del profitto relative ai corsi d'insegnamento sono nominate dal Presidente del Consiglio unificato e sono costituite, di norma, da 3 componenti.
10. Le Commissioni sono nominate all'inizio dell'anno accademico per la sua intera durata.
11. La Commissione è presieduta dal professore titolare del corso. Nel caso di documentata indisponibilità del Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio unificato, ovvero il Preside di Facoltà, provvede alla nomina di un sostituto.
12. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento di materie afferenti al settore disciplinare o a settore affine, anche se di altra Facoltà dell'Ateneo. Possono altresì fare parte delle Commissioni cultori della materia.
13. La Commissione opera validamente con la presenza effettiva del Presidente e di almeno un secondo componente. Ove necessario, il Presidente della Commissione può richiedere al Presidente del Consiglio unificato la nomina di un congruo numero di componenti al fine di ripartire il lavoro di accertamento del profitto in più sottocommissioni. Ogni sottocommissione opera validamente se formata da almeno due componenti, di cui almeno un docente di ruolo o a contratto, professore incaricato stabilizzato, ricercatore confermato o assistente del ruolo ad esaurimento, afferente al settore scientifico-disciplinare cui il corso è attribuito, o a settore scientifico-disciplinare affine. Il Presidente fornisce alle sottocommissioni direttive di uniformità e vigila sull'osservanza delle stesse, mantenendo la responsabilità di tutti gli esami svolti.
14. Le modalità di accertamento del profitto e di determinazione del voto finale, qualora essa avvenga sulla base anche dell'esito di eventuali prove intermedie sostenute e/o dei risultati relativi ad eventuali attività di seminario, esercitazioni e lavori di gruppo svolti durante il corso, sono comunicate agli studenti nella prima settimana del corso.
15. Nella determinazione del risultato dell'accertamento del profitto dello studente da parte della Commissione la responsabilità della valutazione finale è collegiale.
16. I Presidenti delle Commissioni di esami sono responsabili della tenuta dei registri di esami dal momento in cui questi sono ritirati presso i competenti uffici amministrativi sino a quando essi sono riconsegnati agli stessi.

Art. 19 - Accertamento della conoscenza della lingua straniera

1. Al fine del conseguimento della Laurea in Scienze dell'educazione è obbligatoria la conoscenza, in forma scritta ed orale, di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano.
2. Per le attività formative finalizzate all'acquisizione di una competenza linguistica di base sono previsti 8 crediti.
3. Lo studente può acquisire i crediti previsti per conoscenza della lingua straniera superando una prova di accertamento le cui modalità sono stabilite dal Consiglio unificato.

Art. 20 - Attività di Tirocinio

1. Le attività di tirocinio sono finalizzate ad incrementare e ad approfondire gli aspetti operativi della professionalità dell'educatore e del formatore.
2. Per tali attività sono previsti 8 crediti.
3. Responsabile dell'organizzazione delle attività di tirocinio è il Presidente del Consiglio unificato, che può delegare tale compito ad un docente o ad un ricercatore scelto tra i componenti dello stesso Consiglio.
4. Lo studente può acquisire i crediti previsti per le attività di tirocinio svolgendo, sotto la guida di un professore o ricercatore della Facoltà di Lettere e Filosofia che assume la responsabilità delle attività di tirocinio dello studente e ne certificherà i crediti acquisiti, una delle seguenti attività:
 - a) stage presso un'impresa o altro ente pubblico o privato;
 - b) partecipazione a progetti di ricerca su temi e problemi dei processi educativi e formativi;
 - c) partecipazione a seminari di ricerca su temi e problemi dei processi educativi e formativi.

5. Le attività di tirocinio saranno svolte previo accordo con il responsabile delle attività di tirocinio che ne darà comunicazione al Consiglio unificato.

Art. 21 - Attività di laboratorio

1. Le attività di laboratorio sono finalizzate all'acquisizione di competenze informatiche e relazioni.
2. Per tali attività sono previsti 6 crediti.
3. Responsabile dell'organizzazione delle attività di tirocinio è il Presidente del Consiglio unificato, che può delegare tale compito ad un docente o ad un ricercatore scelto tra i componenti del Consiglio stesso.
4. Lo studente può acquisire i crediti previsti per le attività di laboratorio svolgendo attività applicative, empiriche o sperimentali, in parte assistite ed in parte individuali, presso uno dei laboratori del Dipartimento di Scienze dell'educazione o altro laboratorio dell'Ateneo o di altra struttura esterna all'Ateneo, riconosciuta idonea dal Consiglio unificato.
5. Le attività di laboratorio saranno svolte previo accordo con il responsabile delle attività di laboratorio che ne darà comunicazione al Consiglio unificato.

Art. 22 - Prova finale per il conseguimento del titolo

1. Per sostenere la prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio, lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dall'ordinamento didattico del corso di laurea e dal suo piano di studio, tranne quelli relativi alla prova finale stessa.
2. Alla prova finale sono attribuiti 6 crediti e consiste nella produzione di un elaborato scritto su uno dei temi delle attività formative caratterizzanti. La tesi deve essere discussa davanti ad una Commissione giudicatrice. Allo studente è garantito l'affiancamento, nella fase di redazione della tesi, di almeno uno dei docenti o ricercatori di ruolo della Facoltà o di un docente a contratto.
3. Le Commissioni per la valutazione della prova finale sono nominate dal Presidente del Consiglio unificato. Le Commissioni sono composte da sette componenti, di cui almeno cinque responsabili di insegnamento nella Facoltà di Lettere e Filosofia. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati ed assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se di altra Facoltà dell'Ateneo.
4. La valutazione finale è espressa in centodecimi, con l'attribuzione eventuale della lode, ed è costituita dalla somma:
 - a) della media, espressa in centodecimi, arrotondata all'intero più vicino, delle votazioni riportate negli esami di profitto ed attribuendo il valore numerico di 33 agli esami superati con 30 e lode, ponderate secondo i crediti attribuiti a tali attività;
 - b) di una valutazione della prova finale fra 0 e 8 punti da parte della Commissione.
5. L'attribuzione della lode è deliberata all'unanimità dalla Commissione.
6. Le prove finali per il conferimento di titoli universitari sono pubbliche.

Art. 23 - Revisione del Regolamento didattico del Corso di laurea

1. Il presente regolamento viene rivisto, ed eventualmente aggiornato, con una periodicità non superiore a 3 anni.
2. In tale occasione, il Consiglio unificato verifica anche la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi dei crediti acquisiti dagli studenti non meno di otto anni prima. I crediti i cui contenuti conoscitivi siano dichiarati obsoleti verranno considerati come non acquisiti nelle carriere degli studenti che abbiano superato a suo tempo le relative prove di accertamento.
3. Le attestazioni di frequenza relative ad attività formative i cui contenuti conoscitivi siano dichiarati obsoleti verranno considerate come non acquisite.

Art. 24 Norme transitorie

1. Fino alla costituzione del Consiglio unificato, all'organizzazione del Corso di laurea provvede il Consiglio di Corso di laurea in Scienze dell'educazione.

2. Fino alla costituzione del Consiglio unificato, il Corso di laurea è presieduto dal Presidente del Consiglio di Corso di laurea in Scienze dell'educazione.

3. Fino alla costituzione del Consiglio unificato, il Consiglio di Corso di laurea in Scienze dell'educazione è integrato, per gli adempimenti e gli atti concernenti la organizzazione del Corso di laurea specialistica in Educazione ai media (Media Education), dai docenti titolari di insegnamenti presso il Corso di laurea specialistica e dai rappresentanti degli studenti iscritti al Corso di laurea specialistica. I criteri e le modalità di afferenza al Consiglio integrato sono quelli previsti per la Facoltà di Lettere e Filosofia.

Quadro generale delle attività formative (Appendice 1)

a) Attività formative di base	SSD	Insegnamenti	CFU
Discipline linguistico-letterarie		<i>L-FIL-LET/10 Letteratura italiana contemporanea</i>	4
Discipline pedagogiche e psicologiche	M-PED/01	Pedagogia interculturale	8
	M-PED/02	Storia della pedagogia	8
	M-PSI/01	Psicologia della comunicazione	4
	M-PSI/04	Psicologia dello sviluppo	8
	SPS/07	Sociologia del mutamento	8
Discipline storiche e geografiche	M-STO/04 contemporanea	Storia	4
Totale CFU Attività formative di base			44

b) Attività formative caratterizzanti	SSD	Insegnamenti	CFU
Discipline demo-etno-antropologiche, politiche e sociologiche	M-DEA/01	Antropologia culturale	4
	SPS/08	Sociologia delle comunicazioni di massa	8
Discipline filosofiche	M-FIL/01	Propedeutica filosofica	8
	M-FIL/03	Etica della comunicazione	4
	M-FIL/06	Storia della filosofia contemporanea	4
Discipline igienico-sanitarie, della salute mentale e dell'integrazione dei disabili	M-PSI/07	Psicologia dinamica	8
	M-PED/03	Pedagogia speciale	8
Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche	M-PED/01	Filosofia dell'educazione	8
	M-PED/01	Pedagogia generale	8
	M-PED/01	Educazione degli adulti	8
	M-PED/01	Pedagogia sociale	4
	M-PED/04	Progettazione e valutazione delle tecnologie educative	4
Discipline scientifiche	INF/01	Sistemi di elaborazione delle informazioni	4
Totale CFU Attività caratterizzanti			80

c) Attività formative affini o integrative	SSD	Insegnamenti	CFU
Discipline giuridiche, sociali ed economiche	IUS/08	Diritto costituzionale	8
Discipline storiche e artistiche	L-ART/05	Semiologia dello spettacolo	4
	M-STO/08	Archivistica informatica	4
Totale CFU Attività affini o integrative			16

Altre attività formative	Tipologie	CFU
d) a scelta dello studente	(Un insegnamento a scelta, pari a 4 CFU, ogni anno) M-STO/04 Storia e cultura della Calabria M-PED/01 Processi formativi interculturali M-PED/01 Modelli di formazione	12

DECRETO RETTORALE N. 2470

	M-PED/01 Pedagogia della comunicazione M-PED/01 Psicopedagogia del linguag. e della com. M-PED/02 Epistemologia della ricerca pedagogica M-PED/03 Didattica generale M-PED/03 Didattica speciale M-PED/03 Metod. e tecnol. di educazione ambientale M-FIL/01 Teorie dei saperi M-FIL/06 Storia delle teorie di genere M-PSI/07 Teorie e tecniche delle dinamiche di gruppo SPS/08 Sociologia dell'educazione	
e) per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera	Prova finale Lingua straniera L-LIN/12 Traduz. dall'ingl. in ital.	6 8
f) altre (art. 10, comma 1, lettera f)	Laboratori (finalizzati all'acquisizione di abilità informatiche e relazionali) Tirocini	6 8
Totale CFU Altre attività formative		40
Totale generale CFU		180

17 SET. 2004

F.TO IL RETTORE
Prof. Giovanni LATORRE

ET